Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 14 aprile 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

(2235)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. **1104**.

Assegnazione di dieci posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 5;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduta la legge 25 novembre 1971, n. 1042;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 9;

Considerato che il personale non docente universitario con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della suddetta legge n. 1042/1971, il quale alla data di entrata in vigore della legge n. 808/1977 non aveva maturato il prescritto triennio di servizio a carico dei bilanci universitari, viene immesso in ruolo, con effetto dalla stessa data, nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto;

Considerato, altresì, che la predetta immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti, riservati al personale di cui trattasi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 766/1973;

Tenuto conto che presso l'Università di Cagliari prestano servizio dieci tecnici laureati incaricati, aventi diritto all'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, primo comma, della più volte citata legge n. 808/1977;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto Ateneo dieci posti di ruolo di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari, riservati per l'immissione in ruolo di altrettante unità di personale incaricato a tempo indeterminato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I dieci posti di tecnico laureato, indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina del lavoro . . . . posti 2
istituto di semeiotica medica . . . . . » 1
istituto di malattie cardiovascolari (per la cattedra di malattie cardiovascolari) » 3
clinica pediatrica II . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di antropologia . . . . posti 1

Facoltà di ingegneria:

istituto di meccanica, fisica tecnica e macchine . . . . posti 1
istituto di architettura e urbanistica . . . » 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1981
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 307

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. **1105**.

Assegnazione di sei posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 5;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduta la legge 25 novembre 1971, n. 1042;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 9;

Considerato che il personale non docente universitario con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della suddetta legge n. 1042/1971, il quale alla data di entrata in vigore della legge n. 808/1977 non aveva maturato il prescritto triennio di servizio a carico dei bilanci universitari, viene immesso in ruolo, con effetto dalla stessa data, nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto;

Considerato, altresì, che la predetta immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti, riservati al personale di cui trattasi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 766/1973;

Tenuto conto che presso l'Università di Perugia prestano servizio sei tecnici laureati incaricati, aventi diritto all'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, primo comma, della più volte citata legge n. 808/1977;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto Ateneo sei posti di ruolo di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari, riservati per l'immissione in ruolo di altrettante unità di personale incaricato a tempo indeterminato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I sei posti di tecnico laureato, indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di economia e commercio:

istituto di matematica finanziaria . . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica posti 1
istituto di malattie infettive . . . . . . » 1
istituto di igiene . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica generale . . . . . posti 1

Facoltà di farmacia:

istituto di scienze dell'alimentazione . . posti 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1981
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. **1106**.

Assegnazione di quattro posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 5;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduta la legge 25 novembre 1971, n. 1042;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 9;

Considerato che il personale non docente universitario con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della suddetta legge n. 1042/1971, il quale alla data di entrata in vigore della legge n. 808/1977, non aveva maturato il prescritto triennio di servizio a carico dei bilanci universitari, viene immesso in ruolo, con effetto dalla stessa data, nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto;

Considerato, altresì, che la predetta immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti, riservati al personale di cui trattasi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 766/1973;

Tenuto conto che presso l'Università di Sassari prestano servizio quattro tecnici laureati incaricati, aventi diritto all'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, primo comma, della più volte citata legge n. 808/1977;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto Ateneo quattro posti di ruolo di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari, riservati per l'immissione in ruolo di altrettante unità di personale incaricato a tempo indeterminato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I quattro posti di tecnico laureato, indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica analitica (per la cattedra di chimica analitica) . . . . . posti 1

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica organica . . . . . . posti 1
istituto di tecnica farmaceutica . . . . » 1

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di ostetricia e ginecologia . . . posti 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1981
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. **1107**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per le università, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 11;

Considerato che, a norma del citato art. 11, il personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dello Stato o delle singole amministrazioni universitarie, in servizio alla data del 1° gennaio 1977 e che abbia prestato servizio per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a diciotto mesi nell'ultimo triennio, è immesso nei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, con effetto dalla data del 23 novembre 1977;

Considerato, altresì, che l'immissione in ruolo di cui trattasi è disposta nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale interessato è stato originariamente assunto, mediante l'utilizzazione dei posti disponibili nelle singole dotazioni organiche;

Tenuto conto che presso l'Università della Calabria presta servizio un tecnico laureato, avente diritto all'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dal sopramenzionato art. 11 della legge n. 808/1977;

Considerata, infine, la disponibilità dei posti del ruolo dei tecnici laureati degli istituti scientifici universitari;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto Ateneo un posto del ruolo dei tecnici laureati, per l'immissione in ruolo di un dipendente avente diritto all'applicazione delle norme del più volte citato art. 11;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di tecnico laureato, indicato nelle premesse, è assegnato come segue:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di lettere e filosofia:

dipartimento delle arti . . . . posti 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1981
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981, n. 127.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Carlo Borromeo, in Latina.

N. 127. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terracina-Latina-Priverno-Sezze 16 ottobre 1969, integrato con tre dichiarazioni datate 28 novembre 1974, 20 luglio 1979 e 1° febbraio 1980, relativo all'erezione della parrocchia di S. Carlo Borromeo, in Latina.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1981
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 6

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° aprile 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Set.Co. - Cooperativa settentrionale costruzioni », in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 28 gennaio 1981, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro « Set.Co. - Cooperativa settentrionale costruzioni », con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Set.Co. - Cooperativa settentrionale costruzioni » a r. l., con sede in Torino, costituita per rogito notaio dott. Mario Sicignano in data 15 ottobre 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Lorenzo Sterpone ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1981

p. *Il Ministro*: CASTELLI

(2220)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 marzo 1981.

Modificazione al decreto ministeriale 28 novembre 1980, concernente le modalità di applicazione per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ritenuta l'opportunità di prevedere che l'impiego delle resine scambiatrici di ioni per l'elaborazione del mosto concentrato rettificato possa essere effettuato anche dai periti agrari;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto ministeriale 28 novembre 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1980) è sostituito dal seguente:

« L'impiego delle resine scambiatrici di ioni per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato può essere effettuato solo dai dottori in chimica, in scienze agrarie, in scienze delle preparazioni alimentari, in chimica e in tecnologia farmaceutica e in scienze biologiche, nonché dai periti agrari, dai periti chimici e degli enotecnici, abilitati all'esercizio della professione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(2160)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 marzo 1981.

Modalità per l'erogazione delle somme necessarie all'estinzione delle passività degli enti ospedalieri e delle amministrazioni provinciali per rette dovute non pagate.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il primo comma dell'art. 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo integrato dall'art. 10 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, con cui viene disposto che le regioni, con la collaborazione delle unità sanitarie locali, ove operanti, verificano entro il 31 ottobre 1980 la situazione complessiva dei conti consuntivi degli enti ospedalieri e delle amministrazioni provinciali per rette dovute e non pagate e relativi interessi per ricoveri in istituti psichiatrici alla chiusura dell'esercizio 1979, attraverso una revisione straordinaria delle partite dei residui attivi e passivi ed un accertamento dell'effettiva consistenza dei debiti e crediti esistenti al 31 dicembre 1979;

Visto il secondo comma del citato art. 23-*ter* nel testo integrato dall'art. 10 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, con cui è disposto che detta situazione, prima della verifica delle regioni, è dalle medesime sottoposta ai collegi dei revisori degli enti ospedalieri, che, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta delle regioni, provvedono ad attestare la corrispondenza dei residui passivi ad obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché a verificare la sussistenza del titolo giuridico della eventuale eliminazione dei residui attivi;

Visto il terzo comma del citato art. 23-*ter* che dispone che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, udito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabilite le modalità per l'erogazione, attraverso le regioni, delle somme necessarie alla definitiva estinzione di tutte le passività pregresse accertate con la verifica prevista dal primo comma dello stesso art. 23-*ter*, fino alla concorrenza dei disavanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi alla data del 31 dicembre 1979;

Considerato che il citato art. 23-*ter* costituisce il completamento delle disposizioni emanate dall'art. 8 della legge 4 agosto 1978, n. 461, per la definitiva estinzione di tutte le passività pregresse degli enti ospedalieri al 31 dicembre 1979;

Visto il quinto comma dell'art. 8 della legge n. 461/78, che allo scopo autorizza l'utilizzo delle disponibilità finanziarie degli enti ospedalieri derivanti dagli avanzi delle gestioni anteriori al 1° gennaio 1975, unitamente alla disponibilità delle operazioni finanziarie di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, ed alla legge 31 marzo 1976, n. 72;

Tenuto conto che le residue disponibilità di cui sopra è cenno, tuttora in corso di accertamento, devono essere considerate al netto dei residui fabbisogni finanziari necessari agli enti indicati dallo stesso decreto-legge n. 264/74, per consentire agli stessi l'estinzione totale dei debiti per rette di degenza contratte a tutto il 31 dicembre 1974 nei confronti degli istituti di ricovero e cura diversi dagli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto n. 161869 del 25 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 7 novembre 1980, emanato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 4 agosto 1978, n. 461, con il quale sono dichiarati estinti i residui crediti che gli enti ospedalieri vantano per rette di degenza, relative a prestazioni rese anteriormente al 1° gennaio 1975 e per i relativi interessi, nei confronti degli enti mutualistici di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché nei confronti dei comuni;

Visto il quarto comma del ripetuto art. 23-*ter* con cui viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1980 la somma di lire 1.500 miliardi per l'estinzione delle suddette passività;

Udito il parere n. 2/81 espresso dal Consiglio sanitario nazionale nelle sedute del 22 gennaio e del 26 febbraio 1981;

Decreta:

Art. 1.

Per consentire l'estinzione dei debiti esposti dagli enti ospedalieri nei limiti dei disavanzi di amministrazione risultanti dai rispettivi bilanci consuntivi al 31 dicembre 1979, nonché di quelli esposti nei bilanci consuntivi sempre al 31 dicembre 1979 delle amministrazioni provinciali per rette dovute e non pagate e relativi interessi per ricoveri in istituti psichiatrici alla chiusura dell'esercizio 1979, rilevati sia dalle regioni a statuto ordinario, e a statuto speciale che dalle province autonome di Trento e di Bolzano, si provvederà con le modalità di cui ai successivi articoli a ripartire tra le regioni e le province autonome interessate le somme di cui all'art. 5 del presente decreto sulla base delle passività accertate con la verifica prevista dall'art. 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo integrato dall'art. 10 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441.

Art. 2.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, mediante l'unito modello *a*), facente parte integrante del presente decreto, le risultanze della revisione straordinaria effettuata presso gli enti ospedalieri, tenendo conto anche del disposto dell'articolo unico del decreto ministeriale 25 settembre 1980, n. 161869, emanato ai sensi dell'art. 8 della legge 4 agosto 1978, n. 461.

Le eventuali sopravvenienze passive non considerate nel citato modello *a*) dovranno far carico alla gestione corrente delle predette regioni e province autonome.

Art. 3.

Per consentire al Ministero del tesoro di determinare il fabbisogno finanziario necessario, a livello regionale, per ripianare i disavanzi di amministrazione degli enti

ospedalieri al 31 dicembre 1979 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno far pervenire, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, unitamente al modello *A* di cui al primo comma del precedente art. 2, anche l'allegato modello *B*, che fa parte integrante del presente decreto, con il quale vengono rilevate le eventuali disponibilità sia del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, relativo agli esercizi 1975-78 che del fondo sanitario regionale per il 1979.

Il fabbisogno finanziario necessario a ciascuna regione o provincia autonoma per il ripiano di cui al precedente comma è pari alla somma algebrica dei seguenti addendi:

a) differenza tra gli avanzi ed i disavanzi degli enti ospedalieri rilevati con la verifica effettuata ai sensi del citato art. 23-*ter*;

b) eventuale disponibilità finanziaria di ogni singola regione o provincia autonoma desumibile dal modello *B* di cui al primo comma.

Gli avanzi e disavanzi degli enti ospedalieri di cui al precedente comma devono essere determinati al netto sia di eventuali crediti che gli enti ospedalieri vantano nei confronti delle rispettive regioni o province autonome di Trento e di Bolzano a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera per gli esercizi 1975-78 o dal fondo regionale per l'assistenza sanitaria per l'esercizio 1979, sia di eventuali crediti vantati nei confronti delle amministrazioni provinciali per rette di degenza e relativi interessi, dovute a ricoveri in istituti psichiatrici.

Art. 4.

Per consentire il ripiano dei debiti contratti dalle amministrazioni provinciali per rette dovute e non pagate e relativi interessi per ricoveri in istituti psichiatrici alla chiusura dell'esercizio 1979, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno acquisire e far pervenire al Ministero del tesoro, entro lo stesso termine di cui al precedente art. 3, l'allegato modello *C* facente parte integrante del presente decreto, debitamente compilato, per ogni singola amministrazione provinciale ubicata nel proprio territorio.

In detto modello ogni singola amministrazione provinciale dovrà attestare, a livello di regione o di provincia autonoma di Trento e di Bolzano i debiti esposti nei confronti dei singoli istituti psichiatrici.

Il fabbisogno finanziario necessario a ciascuna regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano per il ripiano di cui al presente articolo è determinato dalla somma dei debiti evidenziati dalle varie amministrazioni provinciali nei confronti dei singoli istituti indicati nell'ambito della regione o provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

Lo stanziamento di lire 1.500 miliardi di cui al citato art. 23-*ter*, unitamente alle disponibilità finanziarie giacenti sul conto corrente infruttifero n. 523 della tesoreria centrale denominato « Enti ospedalieri legge 4 agosto 1978, n. 461 » ed a quelle giacenti attualmente negli appositi conti speciali aperti presso la Banca d'Italia accesi a favore degli enti mutualistici indicati all'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, sarà ripartito fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con appositi decreti del Ministro del tesoro.

Art. 6.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sui fondi loro assegnati ai sensi del precedente art. 5, dispongono, in nome e per conto di ogni singola amministrazione provinciale, il pagamento dei debiti esposti dalla stessa amministrazione nei confronti degli istituti psichiatrici ubicati nel proprio ambito territoriale, dando contestualmente avviso all'amministrazione provinciale debitrice dell'avvenuto pagamento per consentire alla medesima di provvedere alle scritture contabili necessarie per la cancellazione del debito.

Art. 7.

Entro lo stesso termine di cui al precedente art. 3, unitamente ai modelli *A*, *B* e *C*, dovrà pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, la relativa delibera con la quale la competente giunta della regione o della provincia autonoma approva le risultanze contabili dei modelli stessi.

I presidenti delle rispettive giunte regionali o provinciali dovranno, altresì, corredare detta delibera di una esplicita dichiarazione attestante l'acquisizione, per tutti gli enti ospedalieri, della relazione del collegio dei revisori, giusto quanto disposto dal secondo comma del ripetuto art. 23-*ter*.

Qualora entro la data di cui al precedente primo comma non sia pervenuta da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano la predetta documentazione, il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, proporzionalmente, la somma di lire 1.250 miliardi come segue:

le regioni e le province autonome che abbiano prodotto la documentazione medesima completa per tutti gli enti ospedalieri, ubicati nel proprio ambito territoriale, partecipano al riparto dei suindicati 1.250 miliardi sulla base delle somme loro dovute ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4;

le regioni e le province autonome che abbiano prodotto la documentazione per almeno il 50% degli enti ospedalieri, ubicati nel proprio ambito territoriale, partecipano alla stessa ripartizione dei predetti 1.250 miliardi di lire sulla base dell'80% delle somme loro dovute ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4.

Una volta acquisita da tutte le regioni e province autonome interessate la documentazione richiesta, che dovrà pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 1981, con decreto del Ministro del tesoro, si procederà al riparto proporzionale della residua disponibilità di fondi di cui al precedente art. 5, restando a carico delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano inadempienti gli oneri del ripiano dei debiti dei disciolti enti ospedalieri non comunicati entro la detta data.

Le regioni o province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano beneficiato dell'acconto di cui al precedente terzo comma, parteciperanno al riparto della residua disponibilità per le somme non soddisfatte con l'operazione di acconto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro della sanità
ANIASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1981
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 33

MODELLO *A*

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA DEGLI AVANZI E DISAVANZI DI TUTTI GLI ENTI OSPEDALIERI DELLA REGIONE . . . .

Denominazione ente ospedaliero comune (provincia)	Risultato esercizio al 31 dicembre 1979	
	Disavanzo	Avanzo
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
Totale . . .		

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA AL 31 DICEMBRE 1979 DI TUTTI GLI ENTI OSPEDALIERI

Avanzo di cassa	Disavanzo di cassa (1) . . .
Residui attivi	Residui passivi (1) . . . . .
— di parte corrente	— di parte corrente . . . .
— in conto capitale	— in conto capitale . . . .
— per partite di giro	— per partite di giro . . . .
Disavanzo amministrativo (2)	Avanzo amministrativo (3) . .
. . . .	. . . .
Totale a pareggio	Totale a pareggio . . . . .

(1) Di cui verso istituti di credito:
a) tesoriere . . . . L. . . . . . .
b) altri istituti . . . . L. . . . . . .
Istituti di previdenza CPDEL e CPS:
a) cassa . . . . L. . . . . . .
b) competenza/79 . . . . . . L. . . . . . .

(2) Disavanzo della sola competenza 1979 . . L. . . . . . .

(3) Avanzo della sola competenza 1979 . . . L. . . . . . .

MODELLO *B*

DISPONIBILITA' FINANZIARIA ALLA DATA ATTUALE DELLA REGIONE . . . .

Prospetto n. 1

1) Disponibilità (stanziamento bil. consuntivi-importi pagati) dei fondi regionali di assistenza ospedaliera - anni 1975-76-77-78 . . . . L. +/— . . . . . .

2) Disponibilità (stanziamenti bil. consuntivi-importi pagati) del Fondo sanitario regionale - anno 1979 . . . . L. +/— . . . . . .

3) Residui debiti per impegni assunti per assistenza ospedaliera nei confronti di amministrazioni diverse dagli enti ospedalieri relativi agli anni 1975-76-77-78:

case di cura, cliniche, istituti privati laici e religiosi . . . . . L. . . . .
istituti di ricerca privati . . . » . . . .
istituti di ricerca pubblici . . . » . . . .
cliniche universitarie . . . . » . . . .
ospedali religiosi . . . . . » . . . .
istituti psichiatrici . . . . » . . . .

Totale 3) . . . L. . . . .

4) Residui debiti per impegni assunti nei confronti di amministrazioni diverse dagli enti ospedalieri relativi all'anno 1979:

case di cura, cliniche, istituti privati laici e religiosi . . . . . L. . . . .
istituti di ricerca privati . . . » . . . .
istituti di ricerca pubblici . . . » . . . .
cliniche universitarie . . . . » . . . .
ospedali religiosi . . . . . » . . . .
istituti psichiatrici . . . . » . . . .
prestazioni diverse da quelle ospedaliere (medico generica, farmaceutica ecc.) . . . . » . . . .

Totale 4) . . . L. . . . .

5) Disponibilità esistenti per gli enti ospedalieri (1 + 2 — 3 — 4) . . . L. . . . .

MODELLO *C*

DEBITI EVIDENZIATI DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI . . . . . VERSO I SEGUENTI ISTITUTI PSCHIATRICI RAGGRUPPATI A LIVELLO REGIONALE.

REGIONE . . . .
Istituto psichiatrico . . . .
Istituto psichiatrico . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
Totale . . . .

(2218)

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 21 marzo 1981.

Ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti che possono essere fabbricati e messi in vendita in Italia ed all'estero durante l'anno 1981.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 24 dicembre 1980, con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono state stabilite le quantità delle sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1981 dalle ditte debitamente autorizzate;

Viste le istanze della ditta Salars S.p.a. di Camerlata Como, e della ditta Tosi di Milano, con le quali, a seguito dell'aumentata richiesta del mercato nazionale ed estero, hanno richiesto l'autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantitativi di:

kg 50 di morfina base ditta Salars S.p.a.;
kg 100 Diidrocodeina base ditta Salars S.p.a.;
kg 50 Etilmorfina base ditta Salars S.p.a.;
kg 100 Idrocodone base ditta Salars S.p.a.;
kg 50 Metadone base ditta Tosi S.p.a.;

Ritenuta l'opportunità di procedere alle assegnazioni come richiesto dalle ditte interessate;

Visto l'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnate con il decreto di cui alle premesse:

1) la ditta Salars S.p.a., con sede in Camerlata Como, è autorizzata alla fabbricazione delle seguenti sostanze destinate all'esportazione:

Morfina base kg 50 (cinquanta);
Diidrocodeina base kg 100 (cento);
Etilmorfina base kg 50 (cinquanta);
Idrocodone base kg 100 (cento);

2) la ditta Tosi S.p.a., con sede in Milano, via De Breme, 26, è autorizzata alla fabbricazione e vendita in Italia di kg 50 (cinquanta) di Metadone base.

Roma, addì 21 marzo 1981

p. *Il Ministro*: Poggiolini

(2156)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 marzo 1981.

Soppressione del bollettario del lotto da L. 300 ed elevazione della giocata minima per tutte le ruote da L. 1000 a L. 2000.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 17 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituiti dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1975, con il quale è stato soppresso il bollettario per le giocate del lotto del tipo da L. 200 ed elevata la giocata minima per tutte le ruote da L. 500 a L. 1.000;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere il bollettario per la raccolta delle giocate del lotto del tipo da L. 300 e di elevare da L. 1000 a L. 2000 la giocata minima per tutte le ruote;

Decreta:

A decorrere da lunedì 1° giugno 1981 è soppresso il bollettario per le giocate del lotto del tipo da L. 300.

Con la stessa decorrenza la giocata minima viene fissata in L. 500 e quella per tutte le dieci ruote viene elevata da L. 1000 a L. 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1981

Il Ministro: Reviglio

(2221)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 27 marzo 1981.

Segno distintivo per i piloti dei porti nell'esercizio della loro attività.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 95 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 101, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), come sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1980, n. 896;

Vista la lettera della Federazione italiana dei piloti dei porti n. 150 in data 2 marzo 1981;

Ritenuto necessario stabilire il modello del distintivo di cui i piloti dei porti devono essere provvisti nell'esercizio della loro attività;

Decreta:

Art. 1.

Nell'esercizio della loro attività i piloti dei porti devono essere provvisti di un segno distintivo a forma circolare, munito di spillo di sicurezza, da portarsi sul risvolto di una giacca oppure su un giubbotto.

Il distintivo, di materiale metallico con diametro di cm 3, smaltato con sfondo bleu, deve portare al centro la bandiera H (bianca e rossa) con la scritta in bianco « Pilota del Porto » il tutto come risultante dal disegno allegato al presente decreto.

Il decreto ministeriale 5 dicembre 1953 è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore in data 29 aprile 1981.

Roma, addì 27 marzo 1981

Il Ministro: Compagna

(cm. 3 di diametro)

(2107)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ankerfarm, con sede e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), poi Glaxochem, con sede a Cinisello Balsamo (Milano), ora S.p.a. Chimica CB, con sede a Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 18 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ankerfarm, con sede e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), poi Glaxochem, con sede a Cinisello Balsamo (Milano), ora S.p.a. Chimica CB, con sede a Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 17 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ankerfarm, con sede e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), poi Glaxochem, con sede a Cinisello Balsamo (Milano), ora S.p.a. Chimica CB, con sede a Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 16 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramiche salentine, con sede in Soleto-Galatina, è prolungata al 1° giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramiche salentine, con sede in Soleto-Galatina, è prolungata al 31 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramiche salentine, con sede in Soleto-Galatina, è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Legas di S. Arpino (Caserta), è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Legas di S. Arpino (Caserta), è prolungata al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Textiles e Textiloses, con sede in Castellanza e Varano Borghi (Varese), è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Textiloses e Textiles, con sede in Castellanza e Varano Borghi (Varese), è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fiama di Bazzano de L'Aquila, è prolungata al 4 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fiama di Bazzano de L'Aquila, è prolungata al 4 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fiama di Bazzano de L'Aquila, è prolungata al 1° febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moneta, con sede in Casalnuovo (Napoli), sede amministrativa e stabilimento di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 ottobre 1980 al 19 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moneta, con sede in Casalnuovo (Napoli), stabilimento di Casalnuovo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano

ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Frine Fashion di Pontinia (Latina), è prolungata al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Frine Fashion di Pontinia (Latina), è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Marcellino dei F.lli Pisano di Orta di Atella (Caserta), è prolungata al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Marcellino dei F.lli Pisano di Orta di Atella (Caserta), è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gip Graphitalia - Imballaggi Paliano S.r.l. di Paliano (Frosinone), è prolungata al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gip Graphitalia - Imballaggi Paliano S.r.l. di Paliano (Frosinone), è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.A.S. di Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 1° luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.A.S. di Salerno, è prolungata al 1° ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto minsteriale 28 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.A.S. di Salerno, è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Augusta - Applicazioni elettroniche, in liquidazione, di Caliano (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 marzo 1980 al 10 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Augusta - Applicazioni elettroniche, in liquidazione, di Caliano (Trento), è prolungata al 7 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine di Portovesme S.a.s. dei f.lli Medda, con sede e stabilimento in Portovesme (Cagliari), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine di Portovesme S.a.s. dei f.lli Medda, con sede e stabilimento in Portovesme (Cagliari), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Co.M. Sud di Carsoli (L'Aquila), è prolungata al 29 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. In.Co.M. Sud di Carsoli (L'Aquila), è prolungata al 29 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2203)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

Corso dei cambi del 9 aprile 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1065,05	1065,05	1065,10	1065,05	1065 —	1065,05	1064,95	1065,05	1065,05	1065,05
Dollaro canadese	898,30	898,30	898,50	898,30	899,11	898,25	898 —	898,30	898,30	898,30
Marco germanico	498,12	498,12	498,20	498,12	498,02	498,10	498,05	498,12	498,12	498,10
Fiorino olandese	449,70	449,70	449,60	449,70	449,75	449,65	449,58	449,70	449,70	449,70
Franco belga	30,475	30,475	30,47	30,475	30,44	30,45	30,47	30,475	30,475	30,45
Franco francese	211,11	211,11	211,30	211,11	211,01	211,10	211 —	211,11	211,11	211,10
Lira sterlina	2337,15	2337,15	2338,25	2337,15	2335,01	2337,10	2337,25	2337,15	2337,15	2337,15
Lira irlandese	1818,50	1818,50	1817 —	1818,50	1816,89	—	1816 —	1818,50	1818,50	—
Corona danese	158,18	158,18	158 —	158,18	158,13	158,15	158,18	158,18	158,18	158,20
Corona norvegese	195,50	195,50	195,60	195,50	195,45	195,45	195,55	195,50	195,50	195,50
Corona svedese	228,71	228,71	228,75	228,71	228,72	228,70	228,76	228,71	228,71	228,70
Franco svizzero	546,60	546,60	546,05	546,60	546,29	546,55	546,30	546,60	546,60	546,50
Scellino austriaco	70,406	70,406	70,40	70,406	70,35	70,35	70,36	70,406	70,406	70,40
Escudo portoghese	18,50	18,50	18,50	18,50	18,48	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Peseta spagnola	12,281	12,281	12,30	12,281	12,27	12,25	12,287	12,281	12,281	12,27
Yen giapponese	4,98	4,98	4,9225	4,98	4,97	4,95	4,981	4,98	4,98	4,98

Media dei titoli del 9 aprile 1981

Titolo	
Rendita 5% 1935	53,600
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	92,100
» 5,50% » » 1968-83	87,300
» 5,50% » » 1969-84	83,400
» 6% » » 1970-85	80,050
» 6% » » 1971-86	74,225
» 6% » » 1972-87	73,575
» 9% » » 1975-90	73,950
» 9% » » 1976-91	76 —
» 10% » » 1977-92	80,65
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,400
» » » » 1-10-1979/81	99 —
» » » » 1-12-1979/81	98,300
» » » » 1- 5-1979/82	96,950
» » » » 1- 7-1979/82	96,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	97,400
» » » » 1- 1-1980/82	98,075
» » » » 1- 3-1980/82	98,200
» » » » 1- 5-1980/82	97,500
» » » » 1- 6-1980/82	97,150
» » » » 1- 7-1980/82	97,775
» » » » 1- 8-1980/82	97,225
» » » » 1-10-1980/82	98,775
» » » » 1- 1-1980/83	96,875
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	90,675
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,800
» » » 12% 1- 4-1982	94,650
» » » 12% 1-10-1983	88,575
» » » 12% 1- 1-1984	88,175
» » » 12% 1- 4-1984	88,150
» » » 12% 1-10-1984	88,100
» » Nov. 12% 1-10-1987	85,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 aprile 1981

Valuta	
Dollaro USA	1065 —
Dollaro canadese	898,15
Marco germanico	498,085
Fiorino olandese	449,64
Franco belga	30,472
Franco francese	211,055
Lira sterlina	2337,20
Lira irlandese	1817,25
Corona danese	158,18
Corona norvegese	195,525
Corona svedese	228,735
Franco svizzero	546,45
Scellino austriaco	70,383
Escudo portoghese	18,50
Peseta spagnola	12,284
Yen giapponese	4,98

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta 665, Mod. 25-A. — Data: 13 marzo 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Canestrelli Massimo, nato a Milano il 14 agosto 1917. — Titoli del debito pubblico: al portatore 8. — Ammontare capitale: L. 435.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1740)

Nona estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1982, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589, e decreto ministeriale 30 novembre 1971.

Si rende noto che il giorno 30 aprile 1981, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle ventotto serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1982, emessi per agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1971, n. 589, ed al decreto ministeriale 30 novembre 1971.

Il successivo giorno 2 maggio, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla nona estrazione di quattordici serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1981.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2240)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 24 marzo 1981, concernente la variazione dell'inquadramento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali, estere fabbricate su licenza ed estere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 1° aprile 1981, sotto la voce « Trinciati (tabella *B*) - Prodotti esteri » sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 2270, trinciati per sigarette Old Holborn (25 buste), anzichè: « Lit. *52.000* il kg convenzionale », leggasi: « Lit. *52.500* il kg convenzionale »;

alla pag. 2271, trinciati per pipa, anzichè: « Sweet Dublin Irish *Whiskey* (20 buste) », leggasi: « Sweet Dublin Irish *Wisky* (20 buste) ».

(2225)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ventinove posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Brescia, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 6 del 31 marzo 1981, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a ventinove posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Brescia, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1978.

(2209)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a cinquanta posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro.

Le prove scritte del concorso, per esami, a cinquanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 ottobre 1980, avranno luogo a Roma nei giorni 28 e 29 maggio 1981, alle ore otto, presso il palazzo dello Sport, piazzale dello Sport.

(2056)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a tre posti di operaio del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

E' bandito il concorso, per esami, a tre posti di operaio in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

Titolo di studio richiesto: certificato di adempimento della scuola d'obbligo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, viale F. Tanara, 33, Parma, tel. 0521 - 72841.

(2168)

Concorso, per esami, a due posti di perito analista del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

E' bandito il concorso, per esami, a due posti di perito analista in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

Titolo di studio richiesto: diploma di perito chimico o perito chimico industriale o di perito industriale capotecnico (specializzazione in chimica industriale o specializzazione in tecnologie alimentari).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, viale F. Tanara, 33, Parma, tel. 0521 - 72841.

(2167)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1981, n. 4.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1980, n. 35: « Ordinamento dei servizi di zona ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 14 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione provvederà, con legge regionale, a variare e a rendere operante entro il 30 giugno 1981, con le procedure di cui all'art. 4 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, integrata con la legge regionale 5 aprile 1980, n. 36, la zona n. 75 di cui alla tabella *A* allegata alla legge citata, in conformità ai criteri di cui alla lettera *c*), dell'art. 3 della legge citata.

Art. 2.

Il comitato di gestione, nelle zone monocomunali, è composto da diciassette membri quando il consiglio comunale è composto da ottanta consiglieri, e decade dal momento in cui entreranno in vigore variazioni della zona ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 14 gennaio 1981

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 18 *dicembre* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 14 *gennaio* 1981 *prot.* 20802/627.

(1851)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1981, n. 7.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 20 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge, il bilancio per l'anno finanziario 1981 e comunque non oltre il 31 marzo 1981, secondo gli stati di previsione e le relative note di variazioni, con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 19 gennaio 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 *gennaio* 1981.

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1981, n. 8.

Istituzione dell'anagrafe economica e patrimoniale dei consiglieri regionali del Lazio, dei presidenti e dei membri dei consigli d'amministrazione degli enti e degli organi regionali e dei rappresentanti della Regione negli enti pubblici.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 20 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di organici provvedimenti legislativi del Parlamento della Repubblica è istituita presso il consiglio regionale del Lazio l'anagrafe economica e patrimoniale per i consiglieri regionali, nonché per i presidenti ed i membri dei consigli di amministrazione degli enti e degli organi regionali ed i rappresentanti della Regione negli enti pubblici.

Detta anagrafe dovrà indicare rigorosamente i redditi ed i beni patrimoniali a qualsiasi titolo pervenuti siano essi professionali o di rappresentanza delle persone fisiche di cui al primo comma del presente articolo, del rispettivo coniuge e dei componenti il loro nucleo familiare, con personale autonoma decisione, facoltativamente, dichiarati dai consiglieri regionali, dai presidenti e dai membri dei consigli di amministrazone degli enti e degli organi regionali e dai rappresentanti della Regione negli enti pubblici.

Art. 2.

I soggetti di cui al primo comma dell'art. 1 ai fini della istituzione della anagrafe economica e patrimoniale possono con loro autonoma decisione, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e comunque entro e non oltre sei mesi dall'inizio della legislatura, dichiarare:

a) i beni immobili ad essi intestati prima della elezione o nomina;

b) i beni immobili intestati al proprio coniuge prima della elezione o nomina dei medesimi soggetti;

c) i beni immobili intestati alle persone a carico o conviventi prima della elezione o nomina dei medesimi soggetti;

d) le entrate effettive derivanti dal mandato e quelle di ogni altra provenienza;

e) i depositi bancari e quelli postali a qualunque titolo e di qualunque provenienza intestati ai soggetti di cui al primo comma dell'art. 1 o alle persone di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo;

f) le azioni, i titoli, i buoni del tesoro e i proventi derivanti da partecipazioni azionarie o quote societarie di qualsiasi natura.

Per i consiglieri regionali di terza legislatura, gli obblighi previsti dal primo comma del presente articolo, debbono riferirsi alla situazione economica e patrimoniale precedente l'elezione alla prima legislatura.

Art. 3.

E' costituita una commissione composta da un numero di membri pari al numero dei gruppi consiliari.

Il consiglio regionale, entro e non oltre sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e comunque entro e non oltre novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura, elegge i membri della commissione estraendone i nomi tra quelli dei cittadini iscritti allo speciale albo dei giudici popolari presso la corte di appello di Roma.

Non possono essere membri della commissione i soggetti di cui al primo comma dell'art. 1, i dipendenti della regione Lazio o degli enti sub-regionali; i membri della commissione non devono altresì avere rapporti di parentela con i soggetti di cui al primo comma dell'art. 1, nè altro rapporto che possa limitare, direttamente o indirettamente, la obiettività della funzione.

La commissione elegge nel proprio seno il presidente con votazione a scrutinio segreto.

La commissione dura in carica il tempo di ogni legislatura ed ha il compito, su autorizzazione dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 1, di verificare le dichiarazioni di cui all'art. 2.

Art. 4.

I soggetti di cui al primo comma dell'art. 1 con personale autonoma decisione possono autorizzare il presidente della commissione di cui all'art. 3 ad effettuare accertamenti su quanto dichiarato in applicazione dell'art. 2, rilasciando personale speciale procura legale per gli accertamenti bancari e postali.

Art. 5.

Al termine di ogni legislatura e non oltre la data di scioglimento del consiglio regionale, il presidente del consiglio medesimo, su esplicita autorizzazione dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 1, rende pubblica la loro situazione economica e patrimoniale sulla scorta delle dichiarazioni effettuate e degli accertamenti autorizzati dagli interessati e posti in atto dalla commissione di cui all'art. 3 il cui presidente, non oltre i sessanta giorni antecedenti la data di scioglimento del consiglio regionale, deve depositare presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, dettagliata relazione.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 19 gennaio 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 gennaio 1981.

(2113)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 23 gennaio 1981, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 27 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino all'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 28 febbraio 1981, ai sensi del secondo comma dell'articolo 36 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 il bilancio della provincia per l'anno finanziario 1981, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, successive note di variazioni ed il relativo disegno di legge presentati al consiglio provinciale.

Gli stanziamenti di spesa autorizzati con la legge provinciale « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria) » sono esclusi dalla gestione provvisoria, autorizzata a norma del precedente comma, fino all'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 2.

La sezione provinciale di Trento della Cassa regionale antincendi è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1981, ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente articolo, il bilancio della stessa sezione per l'anno finanziario 1981, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, successive note di variazioni, allegati al bilancio della provincia di cui al primo comma dell'art. 1.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1981. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 gennaio 1981

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(1872)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 6 febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 61, ultimo comma, dello statuto e dell'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, ad esercitare provvisoriamente, fino al 31 marzo 1981, il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981 secondo gli elaborati contabili concernenti detto esercizio finanziario, con le disposizioni e modalità previste nel relativo progetto di legge all'esame del consiglio regionale.

L'autorizzazione è estesa al bilancio dell'ERSA (Ente regionale di sviluppo agricolo), allegato a quello regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 gennaio 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, n. 2.
Proroga e modifiche alla legge regionale 11 settembre 1979, n. 43.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 6 febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La normativa e le procedure previste dalla legge regionale 11 settembre 1979, n. 43, sono prorogate a tutto il 31 dicembre 1981.

Restano ferme le postazioni di spesa individuate con il bilancio pluriennale 1980-82, a termini dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 settembre 1979, n. 43, è così modificato:

«Per l'eventuale ricorso a gruppi di studio pubblici o privati, a cooperative tecniche, a liberi professionisti al fine della corretta progettazione afferente i programmi di cui all'articolo 1, la giunta, d'intesa con la competente commissione consiliare, può deliberare la spesa occorrente entro il limite dell'1 per cento dello stanziamento complessivo di cui al successivo art. 13, senza limiti derivanti da eventuali pluralità di progettazioni».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 gennaio 1981

NENNA D'ANTONIO

(1874)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** *per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso*

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811030)